
Tutela del terzo trasportato: brevi cenni sull'evoluzione giurisprudenziale

Dott.ssa Immacolata Pignardelli

Un soggetto, che subisce danni e/o lesioni in qualità di trasportato sul veicolo condotto da altri, ha, nel nostro ordinamento, una duplice possibilità di tutela discrezionale.

Il **terzo trasportato**, invero, può esperire al fine di veder risarciti i danni patiti:

- un'azione diretta, ai sensi dell'art. 141 C.d.A¹, avverso la compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava al momento della collisione;
- in alternativa, proporre domanda di risarcimento nei confronti del responsabile civile del sinistro, ai sensi degli articoli 2043, 2054 c.c. e 144 C.d.A.

L'art. 2055 c.c. prevede, quale *favor* del soggetto trasportato, un profilo di *responsabilità solidale* in capo ai responsabili del sinistro; invero la Suprema Corte, in un caso analogo, ha statuito che: “(..) il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria. E' necessario, però, che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato; e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell'ipotesi

¹ D.lgs n. 209/2005

in cui si agisca nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili.” (Cass. civ. Sez. VI Sent. 17-06-2019, n. 16143)

L'articolo 141 C.d.A. dispone che:

1. *Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.*
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

Con riferimento al primo comma del menzionato articolo, è non revocabile in dubbio il diritto del terzo trasportato al risarcimento dei danni subiti promuovendo un'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo sul quale era a bordo.

Pur tuttavia, di notevole interesse il contemperamento dell'art. 141 C.d.A. con una recentissima sentenza degli Ermellini, che ha ancorato l'ipotesi contemplata dal primo comma, non solo al "caso fortuito" – inteso in termini di evento naturale imprevedibile – ma alla condotta del conducente di altro veicolo: *"In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell'assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall'assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l'originario convenuto, rivolgendosi "ex lege" la domanda risarcitoria dell'attore verso l'assicuratore intervenuto."* (**Cass. civ. Sez. III Sent., 13/02/2019, n. 4147**)

Ebbene così come delineata dalla Suprema Corte, l'inclusione delle condotte umane nel caso fortuito costituirebbe *un'interpretazione estensiva* dell'art. 141 comma 1 C.d.A. e imporrebbe al trasportato un onere probatorio tipico dell'azione esperibile ex art. 140 C.d.A., ovvero la dimostrazione che la responsabilità civile nella causazione del sinistro sia ascrivibile al soggetto assicurato con la compagnia assicurativa convenuta in giudizio.

Ad ogni buon conto, il bilanciamento della responsabilità dell'assicuratore del vettore con il criterio del caso fortuito genera due effetti sul piano sostanziale e processuale:

- assenza di responsabilità in capo all'assicuratore del vettore allorquando lo stesso non sia imputabile alla condotta del proprio assicurato.
- un onere probatorio di ricostruzione della vicenda, sotto il profilo causale, in capo al convenuto/assicuratore.

Pertanto, il trasportato non è vincolato al paradigma probatorio discendente dall'art. 2043 c.c., e/o art. 2054 c.c., comma 2, dovendo soltanto provare la presenza a bordo del veicolo al momento del sinistro e il conseguente danno subito.

Sarà allora il convenuto, assicuratore del vettore, a dover dimostrare, per liberarsi dall'obbligo *ex adverso* addotto, che il caso fortuito sia unica causa del sinistro.

Il principio di diritto, sotteso all'art. 141 cod. ass., – in conseguenza del paradigma operato dalla interpretazione estensiva del *caso fortuito, nella sua accezione inclusiva di condotte umane* – è l'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il terzo trasportato, a prescindere dall'ipotesi di corresponsabilità *parziale* del vettore coinvolto nella causazione del fatto, salva eventuale rivalsa sull'assicuratore del corresponsabile.